



Comune di Ancarano

Provincia di Teramo
p.za Roma, 1
64010 ANCARANO

Registro Generale delle Ordinanze n. 12

N. 12 DEL 30-04-2020

Oggetto: Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19. Revoca parziale dell'ordinanza n. 9 R.G. N. 9 del 13/03/2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile,

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma b) del detto D.P.C.M., che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

RICHIAMATA la propria precedente disposizione attuativa delle misure di contenimento del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, di cui al prot. n. 6692 del 07 Marzo 2020 con la quale si disponeva tra le altre cose l'organizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal D.P.C.M. anche di concerto con le associazioni locali del territorio;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19, efficacia fino al 25 Marzo 2020;

CONSIDERATO che in particolare il DPCM del 9 Marzo 2020 prevede espressamente : *“è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 8 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 a tutto il territorio: tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- ° di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- ° il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ° obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO che:

l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti, vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;

risulta dunque necessario continuare a mantenere iniziative atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, specificando il divieto di spostamenti all'interno del territorio comunale;

PRESO ATTO del numero di contagiati da COVID-19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario mantenere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

RICHIAMATE le proprie ordinanze precedenti di seguito riportate:

- Ordinanza Sindacale **n.09 R.G. n.9 del 13/03/2020**, avente ad oggetto: "*Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL – Chiusura al pubblico parchi e giardini comunali, aree attrezzate e cimitero comunale*";
- Ordinanza Sindacale **n.11 R.G. n.11 del 04/04/2020**, avente ad oggetto: "*Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL – Proroga termini di efficacia delle disposizioni sindacali*".

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'interno territorio comunale*" (GU Serie Generale n. 73 del 20/03/2020);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*". (20°02352) (GU Serie Generale n. 108 del 27/04/2020);

CONSIDERATO che, nel comune di Ancarano fino ad ora non ci sono stati cittadini domiciliati risultati positivi al COVID-19;

RISCONTRATO quindi che dall'inizio dell'emergenza COVID-19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai diversi D.P.C.M. , dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono modi di agire generalizzati;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, l'accesso al cimitero comunale a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale quali guanti e mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del virus "COVID-19".

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, *la revoca parziale dell'Ordinanza n. 9 R.G. n.9 del 13/03/2020*, nel senso di consentire in forma contingentata, a far data dal 03 maggio 2020, l'accesso al cimitero comunale, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica negli orari già stabiliti.

L'accesso sarà consentito a condizioni che siano comunque e sempre rispettati rigorosamente i vincoli di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che siano indossate le protezioni individuali quali mascherine e guanti e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento del virus "COVID-19".

Rimane consentita comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero massimo di *quindici persone* e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica

AVVERTE

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Ancarano.
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i responsabili di Servizio.
3. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata;
- Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali;
- Al Comando della Polizia Locale di Ancarano;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Ancarano ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Dott. PANICHI PIETRANGELO